

# **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTÀ**

## **Capo 1<sup>1</sup>**

### **Scuola di specializzazione in fisica sanitaria**

(in collaborazione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e quella di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)

#### **Art. 1.1**

E' istituita presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli la Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria, con indirizzi di fisica medica e fisica ambientale.

#### **Art. 1.2**

La Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria risponde, per quanto non appresso specificato, alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

#### **Art. 1.3**

La Scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attività di Fisica Medica in campo ospedaliero e per attività di Fisica Ambientale.

#### **Art. 1.4**

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Fisica Sanitaria, con indicato l'indirizzo di Fisica Medica o di Fisica Ambientale.

#### **Art. 1.5**

Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati in Fisica.

#### **Art. 1.6**

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art.6, comma 2, del D.L. n. 502/1992, nonché il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.

#### **Art. 1.7**

Concorrono altresì al funzionamento della Scuola strutture di Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli di intesa di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 502/1992.

#### **Art. 1.8**

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate, sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel S.S.N.

---

<sup>1</sup> (nuova scuola istituita con D.R. n. 3933 del 29.11.99)

### Art. 1.9

Il numero degli specializzandi da immatricolare al 1° anno o da iscrivere ad anni successivi, sulla base del concorso di ammissione di cui all'art. 1.5, è fissato nel bando annuale entro il numero massimo di dieci per anno, tenuto conto del numero di borse di studio, delle risorse umane, delle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162. Potranno essere iscritti ad anni successivi al primo, a seguito del concorso di ammissione di cui all'art. 1.5 ed entro il suddetto limite, gli studenti provenienti da scuole di specializzazione in fisica sanitaria di altre Università che ne facciano domanda.

### Art. 1.10

Il conseguimento del Diploma di Specializzazione è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella B per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione della stessa e realizzata sotto la guida di un Docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è presieduta dal Direttore della Scuola ed è nominata dal Rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i Docenti della Scuola e, se necessario, fra esperti esterni alla Scuola, segnalati dal Direttore.

La votazione dell'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione viene espressa in settantesimi.

### Art. 1.11 Norme transitorie

Potranno essere ammessi all'esame finale di Diploma, con discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Specializzazione:

a) gli specializzati delle Scuole di Specializzazione biennali in Fisica Sanitaria di altre Università, che abbiano svolto, per ulteriori due anni, una attività documentata pertinente a quella indicata in Tabella B per l'indirizzo prescelto;

b) gli specializzati delle Scuole di Specializzazione triennali in Fisica Sanitaria di altre Università, in uno qualunque degli indirizzi previsti, che abbiano svolto, per un altro anno, attività documentata pertinente a quella indicata in Tabella B per l'indirizzo prescelto.

L'attività documentata di cui alle lettere a) e b) deve essere valutata, con le modalità ritenute opportune, ed approvata dal Consiglio della Scuola. Coloro che non presentassero detta attività documentata potranno essere iscritti ad anni successivi al primo, a seguito del concorso di ammissione di cui all'art. 1.5 ed entro il limite massimo di iscritti di cui all'art. 1.9.

La domanda da parte dei suddetti specializzati va presentata entro quattro anni dall'attivazione della presente Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria.